

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 12 febbraio 2004

537^a e 538^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione. **(2544)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI.
– Modifica all'articolo 67 della Costituzione. **(252)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica. **(338)**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO.
– Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo. **(420)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario. **(448)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere. **(617)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione. **(992)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale. **(1238)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione. **(1350)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale. **(1496)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione. **(1653)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione. **(1662)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione. **(1678)**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento. **(1888)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo Ministro. **(1889)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione. **(1898)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione. **(1914)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo. **(1919)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione. **(1933)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione. **(1934)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. **(1998)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo. **(2001)**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. **(2002)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione. **(2030)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione. **(2117)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione. **(2166)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale. **(2320)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione. **(2404)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale. **(2449)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale. **(2507)**
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione

stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento. **(2523)**

(Voto finale con la presenza del numero legale) – Relatore D'ONOFRIO. Relatori di minoranza BASSANINI, MANCINO, VILLONE, TURRONI e DENTAMARO.

II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali – *Relatori PELLICINI e MANFREDI (Relazione orale).* **(2700)**
2. Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione *(ove concluso dalla Commissione).* **(2701)**
3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia *(Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore BUCCIERO (Relazione orale).* **(2716)**

alle ore 16

Interrogazioni (testi allegati).

**INTERROGAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE
PREVISTA PER IL 13 FEBBRAIO 2004 AD ANCONA**

BOCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

(3-01420)

(10 febbraio 2004)

che in Ancona, negli spazi cittadini preposti, sono stati affissi manifesti del gruppo politico "Destra Popolare" che annunciano una pubblica manifestazione, consistente nella presentazione dell'autobiografia del criminale nazista Erich Priebke, che si terrà venerdì 13 febbraio 2004 presso l'hotel Miramare di Civitanova Marche (Macerata);

che i manifesti, di dimensioni doppie rispetto a quelli ordinari, ritraggono la foto del criminale nazista e contengono la riproduzione di un'enorme croce celtica, evidente richiamo alla simbologia fascista, nonché l'inquietante e minaccioso titolo, riprodotto a caratteri cubitali, "Vae Victis";

che analoghi manifesti sono stati affissi a Civitanova Marche ed è presumibile che compaiano in altri Comuni marchigiani;

che la manifestazione, così come propagandata dai sopra citati manifesti, non ha carattere o spessore storico-letterario, bensì ha un evidente significato politico e un aspetto commemorativo;

che la manifestazione suscita timori e preoccupazioni, in quanto si pone evidentemente come piattaforma quella dell'odio razziale, e appare incompatibile con i valori universali di pace, tolleranza, rispetto dell'uomo: di conseguenza contrasta con la storia democratica del nostro Paese;

che la manifestazione e la sua promozione violano i principi e il contenuto delle leggi n. 645 del 1952 e n. 205 del 1993, in cui sono esplicitate le misure che le istituzioni repubblicane e le autorità competenti devono adottare in materia di discriminazione razziale, odio e violenza etnica e religiosa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda vietare la manifestazione in premessa che, così come impostata, rappresenta un'offesa alla comunità democratica e, qualora si svolga, potrebbe costituire un pericoloso precedente;

se non intenda disporre l'immediata rimozione di tutti i manifesti affissi negli spazi delle amministrazioni pubbliche.

INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE PER VIDEO-POKER

PEDRINI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – (3-00218)
Premesso che: (28 novembre 2001)

i dispositivi per i giochi di intrattenimento e di abilità sono, in atto, regolati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 388, del 2000;

non ha, finora, avuto seguito la proposta di complessivo riordino della materia elaborata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati in data 26 luglio 2000;

l'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, prevede l'emanazione di uno o più decreti presidenziali per la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

appare opportuno riordinare la materia in sintonia con le norme vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea;

a causa delle carenze normative gli organismi statali competenti rilasciano tuttora nulla osta provvisori per la gestione dei video-poker;

l'incertezza normativa ha provocato la crescita del contenzioso amministrativo e penale, oltreché infiltrazioni di organizzazioni malavitose interessate alla gestione di apparecchiature modificate in modo illegale;

si ritiene che siano attive circa un milione di apparecchiature per videopoker, con un movimento di denaro stimato in circa 40.000 miliardi di lire;

è da presumere che parte consistente di questa somma finisca nel giro della criminalità organizzata con danno anche all'erario,

si chiede di conoscere:

quali criteri si intenda perseguire per il riordino complessivo dei giochi e, in particolare, per il settore dei video-poker;

se non si ritenga di poter adottare per i videogiochi soluzioni ad alto contenuto tecnologico, quali apparecchiature collegate in rete, per consentire un controllo capillare delle giocate, garantendo anche le previste entrate erariali.

INTERROGAZIONE SUL FERMO AMMINISTRATIVO DEGLI AUTOVEICOLI

IOVENE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

(3-01011)
(29 aprile 2003)

che secondo i dati dell'Osservatorio del cittadino contribuente sono più di 5 milioni i ruoli (fermo amministrativo) emessi in tutta Italia per un importo che si aggira attorno ai 17,8 miliardi di euro;

che tale situazione sembra aver assunto, in concomitanza con il condono fiscale, le caratteristiche di fenomeno di massa e solo in Calabria i fermi amministrativi effettuati dalla ETR del Gruppo Intesa (concessionaria per la Regione) dei beni mobili iscritti nei pubblici registri (auto a motore) sono migliaia;

che un primo ordine di problemi in relazione al fermo amministrativo è rappresentato dalla qualificazione giuridica dell'istituto: strumento cautelare o atto di esecuzione;

che a tal fine è utile ricordare che il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri nelle prime due versioni della norma è rimasto in vigore fino al giugno 2001 quando la sua formulazione è stata modificata dal decreto legislativo 193/2001;

che nelle prime versioni della norma era richiesto, affinché si potesse procedere al fermo amministrativo, che il concessionario esibisse alla Direzione Regionale delle Entrate un provvedimento consistente nel verbale di mancato reperimento del bene da pignorare;

che in tal modo il fermo si giustificava nel timore di perdere la garanzia del credito tributario attraverso la sottrazione del bene al pignoramento e dunque il fermo si configurava quale misura cautelare provvisoria con l'effetto di conservare la garanzia patrimoniale del credito tributario;

che la formulazione vigente della norma ha svincolato l'adozione del fermo da ogni accertamento in ordine all'esistenza di un pericolo di pregiudizio potenziale per l'amministrazione creditrice tant'è che viene utilizzato in modo indiscriminato;

che, se il fermo amministrativo è una misura cautelare provvisoria e se le misure cautelari si devono applicare quando vi è il fondato timore di un pregiudizio per il creditore, l'uso indiscriminato del fermo amministrativo non fa altro che costituire una misura ulteriormente afflittiva nei confronti del contribuente;

che quanto sopra esposto apre un secondo ordine di problemi. Il comma 4 dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73 rinvia ad apposito decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo amministrativo;

che detto decreto non è mai stato emanato sebbene il Ministero delle finanze con circolare n. 221/E del 1999 si richiami «ai canoni interpretativi del nostro ordinamento» per dire che, limitatamente alle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, il regolamento di attuazione di una norma abrogata resta in vigore fino all'approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma;

che le circolari ministeriali sono un atto interno e che dal punto di vista giuridico non hanno alcun rilievo;

che esiste lo «Statuto dei diritti del contribuente» che stabilisce a carico delle Amministrazioni pubbliche di qualsiasi ordine e grado un generale obbligo di trasparenza degli atti finanziari adottati, un puntuale obbligo di motivazione della cartella di pagamento, la previsione dell'indicazione di termini, modalità e procedure cui avanzare eventuali impugnative;

che l'articolo 10 dello Statuto del contribuente stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

che mentre lo Statuto del contribuente, e prima di esso la legge 241/90, stabilisce un generale obbligo di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, per i tanti cittadini cui è capitato di trovarsi in una situazione di fermo amministrativo c'è l'impossibilità di capire dalla lettura della comunicazione quale sia il motivo di tale fermo;

che, infatti, la comunicazione di fermo riporta minuziose informazioni circa la cifra evasa, i diritti e le spese maturate, il pagamento da effettuare mentre non specifica nulla circa il debito iscritto a ruolo;

che da qui inizia il «calvario» del contribuente. Il primo passo è quello di rivolgersi al concessionario e chiedere, dopo estenuanti file ed attese, l'estratto conto per poter quindi individuare quale è la cartella scaduta;

che, una volta verificato l'ammontare dei crediti iscritti, e gli eventuali enti creditori, contro il malcapitato utente, questi deve rivolgersi ad essi per sapere esattamente la natura e le motivazioni di tali crediti e con essi verificare l'esistenza o meno di errori, ritardati pagamenti o altro; successivamente deve pagare l'importo iscritto a ruolo e recarsi presso gli uffici del PRA presentando le ricevute di pagamento del debito e di cancellazione del fermo amministrativo (che corrisponde a 62,50 euro per ogni mezzo su cui è stato esteso il fermo);

che anche negli uffici del Pubblico registro automobilistico le file sono lunghissime creando notevoli disagi;

che in questa situazione di forte disagio per il contribuente, ancorché moroso, si aggiunge dunque la beffa di perdere almeno dai tre ai quattro giorni lavorativi, con un ulteriore danno economico, per risolvere il problema;

che viceversa se il contribuente non è moroso dovrà ritrovare le ricevute dei pagamenti, attendere alcuni giorni per ottenere la revoca del fermo, molto probabilmente spendere tempo e denaro senza tralasciare

infine il pregiudizio arrecato a chi con l'autovettura svolge la propria attività lavorativa;

che è evidente che sotto l'aspetto della legittimità della procedura ma, anche e soprattutto, delle garanzie ai cittadini il perno centrale sia l'assenza di un regolamento di attuazione che avrebbe dovuto esprimersi sui tanti aspetti su cui la norma tace e che si trasformano in altrettante questioni di legittimità;

considerato:

che il regolamento attuativo dovrà pronunciarsi innanzitutto sull'importo minimo per il quale iscrivere il fermo amministrativo. Diversamente taluni casi, come quello di una signora che ha subito il fermo amministrativo per 8 euro, e ne ha pagati 62,50, per la cancellazione del provvedimento, diverrebbero perfettamente regolari;

che il secondo ordine di questioni che il regolamento dovrà affrontare sarà quello di garantire il diritto di difesa del cittadino costituzionalmente sancito nell'art. 24 della Carta Costituzionale. Infatti, dovrà essere il regolamento ad individuare il giudice competente ad eventuali impugnative ed a stabilire le modalità e i termini in cui proporre ricorso;

che l'altra questione che dovrà essere affrontata, e che ripropone la necessità di un provvedimento che disciplini l'intera procedura, è la questione della notifica della comunicazione di fermo;

che oggi avviene che la notifica di fermo amministrativo fatto dal concessionario al cittadino avviene quando il fermo è già operativo mentre non viene effettuato alcun avviso, precedente la notifica, per sollecitare il pagamento pena l'adozione della procedura di fermo amministrativo;

che oggi accade che il cittadino circoli liberamente con la propria auto senza essere al corrente che essendo sottoposto a fermo amministrativo incorre nella violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 503/1998 che stabilisce che «per effetto dell'iscrizione è vietata la circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo e può essere assoggettato alla sanzione prevista dal codice della strada», ossia il pagamento di una somma da 328 a 1312 euro oltre l'asportazione del veicolo;

che poiché il contribuente viene a conoscenza di avere il veicolo in stato di fermo dopo venti/trenta giorni, oltre a correre i rischi sopra esposti, non è assolutamente coperto dalla garanzia assicurativa, con tutto quello che ne può conseguire nel caso di possibili sinistri;

che, infine, l'ultimo ordine di problemi che dovrà essere affrontato dal futuro provvedimento attuativo è quello della proporzionalità tra il debito vantato dalle amministrazioni pubbliche e l'iscrizione del fermo. È evidente come oggi si riscontri una eccessiva discrezionalità del concessionario che può scegliere non solo quali beni ma, soprattutto, quanti sottoporre al fermo, come è accaduto in Puglia dove il concessionario, per un credito di 2000 euro, ha sottoposto a fermo amministrativo un autosalone per un valore di 475.000 euro;

che molte volte può accadere che si fermino beni mobili iscritti al Pubblico registro necessari ed indispensabili alle attività lavorative del

cittadino/proprietario venendo così a gravare su di esso, oltre al fermo amministrativo ed alla relativa somma da pagare, anche l'impossibilità a svolgere le normali mansioni lavorative con il relativo danno economico;

che le associazioni di consumatori e utenti, oltre a lamentare quanto esposto in premessa, si battono affinché i contribuenti che abbiano una obbligazione tributaria la estinguano ma con la tranquillità e la piena conoscenza e consapevolezza delle misure sanzionatorie che possano essere loro imposte qualora scelgano la strada della morosità,

si chiede di sapere:

se, visti i dubbi di legittimità costituzionale del fermo amministrativo e l'uso indiscriminato che di tale potere può fare il concessionario, i Ministri in indirizzo non ritengano di delimitare la discrezionalità amministrativa affidata a soggetti che, per quanto investiti di pubbliche funzioni, conservano natura di società che perseguono interessi privati;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, emanare immediatamente un regolamento attuativo della norma;

se non si ritenga, visto quanto esposto in premessa, questo istituto e la relativa procedura fortemente penalizzanti per i cittadini/contribuenti, ancorché morosi.

INTERROGAZIONE SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ

CADDEO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso (3-01132)
che: (25 giugno 2003)

l'art. 22 della legge finanziaria per il 2003 ha modificato profondamente le norme che regolano l'utilizzo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità;

si prevede, in particolare, l'introduzione di nuovi tipi di apparecchi, certificati da Enti convenzionati, che consentano modeste vincite di denaro;

entro il 31.12.2003 i gestori dovrebbero sostituire le loro macchine con nuovi apparecchi collegati telematicamente, ma il decreto necessario per dettare le procedure da seguire per la certificazione e per la messa *on line* delle nuove apparecchiature non è stato ancora emanato;

appare quindi evidente che da qui alla fine dell'anno non sia possibile ottenere il necessario via libera da parte dell'Unione Europea alle nuove regole ai sensi della direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998;

le stesse aziende produttrici dei nuovi congegni automatici non sarebbero più in grado di rifornire il mercato entro la fine dell'anno in corso e si aprirebbero così spazi ai produttori esteri;

esiste il rischio che una parte degli 80.000 operatori possano trovarsi, loro malgrado, in una condizione di illegalità,

si chiede di conoscere a che punto sia la predisposizione del decreto attuativo dell'art. 22 della legge finanziaria per il 2003 e se non si ritenga di concedere un congruo periodo di proroga dei tempi entro cui sostituire gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.